



TESTO UNICO SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI

Art. 69 vicesquater

Riduzione delle sanzioni amministrative per le violazioni relative a versamenti eseguiti a seguito di controlli formali e automatici delle dichiarazioni.

1. L'ammontare delle sanzioni:

- a) e' ridotto ad un terzo se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute ai sensi dell'articolo 292, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
- b) e' ridotto a due terzi se il contribuente provvede a pagare le somme dovute ai sensi dell'articolo 292, comma 6, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
- c) e' ridotto a un terzo se il contribuente provvede a pagare le somme dovute ai sensi dell'articolo 277, comma 2, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

Versione in vigore dal 7 agosto 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali
Estremi	Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-sanzioni-tributarie-amministrative-e-penali/art-69-vicesquater>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it